

DISCIPLINARE

C.U.P. C64E20003350001

Oggetto: Erogazione contributo per intervento di manutenzione straordinaria presso l'impianto sportivo per il gioco del tennis sportivo "Umberto Grillo" gestito dall'associazione Le Arcade ASD.

In esecuzione della determinazione dirigenziale di data n., esecutiva, tra:

- **COMUNE DI TRENTO**, numero di codice fiscale 00355870221, rappresentato dalla dott.ssa Cristina Ambrosi domiciliata in Trento, via Belenzani n. 19, presso la sede del Comune medesimo, la quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Dirigente del Servizio sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, giusto decreto sindacale dd. 14.11.2022 n. 181/2022/5 prot. n. 0315232 ed ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, e
- **Associazione sportiva dilettantistica Le Arcade**, codice fiscale 96085070223, partita iva 0216499224, rappresentata dal signor Alessandro Callegari in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, domiciliato per la carica in via San Pio X n. 117 a Trento

premessi che:

- il Presidente dell'associazione Le Arcade ASD, ai sensi del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi alle Associazioni sportive, ha presentato domanda di contributo, nostro protocollo n. 128309 dd. 02.05.2023, a sostegno delle spese necessarie per l'intervento di manutenzione sopra descritto, da effettuarsi presso l'impianto sportivo sito in via San Pio X a Trento di proprietà del Circolo sportivo Umberto Grillo, identificato dalle p.ed. 5994 e p.f. 1085/57 del C.C. di Trento, per un importo di Euro 556.659,97 (Iva inclusa);
- con determinazione di data n. la Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita del Comune di Trento ha assegnato, ai sensi del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi alle Associazioni sportive, il contributo di complessivi Euro 121.057,48 (Iva inclusa) all'associazione Le Arcade ASD da erogarsi sulla base di specifico accordo convenzionale;

stipulano

Articolo 1 – L'associazione Le Arcade ASD si impegna ad effettuare l'intervento di

manutenzione straordinaria migliorativa presso l'impianto sportivo sito in via San Pio X n. 117 a Trento di proprietà del Circolo sportivo Umberto Grillo identificato dalle p.f. p.ed. 5994 e p.f. 1085/57 del C.C. di Trento, come descritto nel progetto esecutivo a firma dell'architetto progettista.

Articolo 2 – I lavori devono concludersi entro dodici mesi dalla firma del presente disciplinare, salvo richiesta di proroga motivata fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, pena la decadenza dal contributo complessivo.

Articolo 3 – L'associazione Le Arcade ASD realizza i lavori successivamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni edilizie, urbanistiche, paesaggistiche, amministrative ed in generale richieste dalle vigenti leggi e regolamenti e da quelli che verranno eventualmente emanati durante il periodo dei lavori.

L'associazione Le Arcade ASD esonera il Comune di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità presente e futura per danni a cose o persone che dovessero derivare dall'esecuzione dei lavori o dall'utilizzo della struttura sportiva.

Articolo 4 – Il Comune di Trento si impegna a finanziare i lavori mediante l'erogazione di un contributo di complessivi Euro 121.057,48 (Iva inclusa), a fronte di una richiesta di contributo per un importo di Euro 556.659,97 (Iva ed oneri inclusi) con le forme e modalità stabilite dal Regolamento per l'erogazione di contributi alle Associazioni sportive, approvato con deliberazione consiliare di data 26.09.2001 n. 117.

Articolo 5 – La liquidazione del contributo dell'importo di Euro 121.057,48 (Iva inclusa) avviene, in esecuzione delle modalità stabilite dagli articoli 16, 17 e 18 del citato Regolamento comunale, come segue:

- il 20% (venti per cento) del contributo previsto ad avvenuta sottoscrizione del presente disciplinare ed a seguito di trasmissione di copia della comunicazione di inizio lavori;
- il 40% (quaranta per cento) del contributo previsto, in base allo stato di avanzamento degli interventi pari al 60% dei lavori e forniture previsti in progetto, certificato dal direttore lavori;
- il rimanente 40% (quaranta per cento) a fine lavori a seguito di:
 - a) presentazione di certificazione redatta da un tecnico abilitato attestante l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti e corredata dalle autorizzazioni edilizie, paesaggistiche,

- amministrative richieste dalle vigenti leggi e regolamenti e copia della dichiarazione di ultimazione lavori;
- b) presentazione di dichiarazione del direttore lavori con la quale viene definito il costo finale dell'opera oggetto di contributo evidenziando solamente le voci riguardanti gli interventi riferiti ai locali e alle aree ad uso sportivo con documentazione idonea a giustificare tali importi;
 - c) effettiva esecuzione dei lavori, accertabile tramite verifica da parte dei competenti Uffici comunali;
 - d) esibizione di fatture, in originale, per l'importo complessivo della spesa sostenuta per l'effettuazione dei lavori.

Per la documentazione rilasciata da Enti pubblici è sufficiente comunicare gli estremi dei documenti stessi ed il relativo Ente e Ufficio che li ha rilasciati; il Comune di Trento provvede autonomamente a recuperarli.

Articolo 6 – Il pagamento della quota di contributo avviene entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal disciplinare e alle prescrizioni ivi previste.

Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Amministrazione comunale si riserva il termine massimo di giorni 30 decorrenti dall'avvenuta comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni ad opera dell'associazione.

Articolo 7 – L'associazione Le Arcade ASD assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm..

A mente dell'articolo 3, comma 9-bis, della medesima L. 136/2010, le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente disciplinare.

Ai sensi del medesimo articolo 3 della L. 136/2010 l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

In ossequio alla normativa citata, l'Amministrazione comunale verifica peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.

Articolo 8 - Si ricorda che a norma dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. Dall'applicazione della disposizione normativa sopra citata sono escluse le Imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente provvedimento abbiano concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Articolo 9 - Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia contenute nella vigente normativa, nella legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, oltre alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali, nello statuto e nei regolamenti del Comune di Trento.

È richiamata l'osservanza, nei riguardi delle maestranze eventualmente impiegate, delle norme in materia di rapporto di lavoro e di previdenza, nonché di quelle dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

Articolo 10 - L'Amministrazione comunale riserva al Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita in persona della sua Dirigente o suo incaricato le verifiche tecniche necessarie per il pagamento di acconti e saldo del contributo, ivi compresa la

possibilità di disporre appositi sopralluoghi.

Articolo 11 – La definizione di eventuali controversie, inerenti l'esecuzione e l'interpretazione del presente disciplinare, avviene secondo la procedura espressamente indicata dall'articolo 20 del Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169, 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128.

Articolo 12 - Ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente disciplinare la Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita o persona da lei delegata.

Alla controparte è proibito rivolgersi ad altre persone che non siano la responsabile e i collaboratori dalla stessa incaricati. È altresì impedito ad altri organi o figure soggettive del Comune di ingerirsi nella gestione del presente atto.

Articolo 13 - Il signor Alessandro Callegari, a norma dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., consapevole della responsabilità anche penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 14 – Tutte le spese per ed in causa del presente disciplinare sono a carico dell'associazione Le Arcade ASD secondo il combinato disposto dagli articoli 45 e 46 del Regolamento per la disciplina dei contratti.

Articolo 15 – Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, accettato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante

La Dirigente